



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0000067/11

Roma, 10 marzo 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (cd. Decreto Milleproroghe).
Proroga dei termini di presentazione del modello EAS, 5 per mille anno 2011.
- B) Cinque per mille – Pagamento contributi – Sollecito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche .

- A) **LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO - LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE "PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE" (CD. DECRETO MILLEPROROGHE)".**

Nel Supplemento Ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010 ed entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Osservato che le modifiche introdotte dalla legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa in Gazzetta, si riporta, qui di seguito, una sintetica informativa in ordine alle norme recate dai provvedimenti anzidetti d'interesse specifico per il mondo sportivo e su altre disposizioni di natura tributaria interesse generale.

NORME D'INTERESSE SPECIFICO PER IL MONDO SPORTIVO

Proroga dei termini di presentazione del modello EAS.

L'art. 1 del decreto legge in rassegna, ai commi 1, 2 e 2-bis, dispone la proroga al **31 marzo 2011** della scadenza dei termini dei provvedimenti elencati nella Tabella 1 allegata al decreto stesso e stabilisce, altresì, che gli stessi termini possono essere oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dei provvedimenti inseriti in Tabella vale qui evidenziare la proroga del termine di cui all'art. 30 del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, fissato per l'invio del modello EAS da parte degli enti associativi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, onde vedersi riconosciuta in loro favore la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 per l'IVA.

Sottolineato che tra i sodalizi anzidetti sono ricomprese anche le associazioni sportive dilettantistiche, vale osservare che, nella specie, più che di una proroga, trattasi, in sostanza, di una vera e propria riapertura dei termini.

Precisa, infatti, a tal riguardo, la circolare n. 6/E emanata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - il 24 febbraio 2011 che, in forza della disposizione recate dall'art. 1 del richiamato decreto legge n. 225/2010, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono ora fissati come appresso:

- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008;
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 185/2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada alla data del 31 marzo 2011 o in data successiva.

Chiarisce, altresì, la circolare in esame, che:

- riguardo agli enti di nuova costituzione, fatto salvo quanto già precisato relativamente agli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada prima del 31 marzo 2011, gli stessi sono tenuti a presentare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data di costituzione;
- si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi antecedentemente al 29 dicembre 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 225/2010 e che, pertanto, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo 2011 gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti dalle precedenti disposizioni in materia, fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati.

Cinque per mille esercizio finanziario 2011.

Di tutto rilievo per l'associazionismo sportivo dilettantistico risulta la norma recata dal decreto in trattazione con l'art. 2, comma 1, che stabilisce, anche per l'esercizio finanziario 2011, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 79/2010, che consentono al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a finalità d'interesse sociale.

La norma fissa le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille nell'anno 2011 in 400 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro destinati ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica e, quanto poi alle categorie degli enti che possono accedere al beneficio (trattasi degli stessi soggetti individuati per l'anno 2010), alle modalità d'iscrizione e ai criteri di ammissione al riparto, richiama le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, aggiornandone i relativi termini.

In materia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - ha fornito chiarimenti, con la circolare n. 9/E del 3 marzo 2011.

Di seguito si riporta una breve sintesi sul contenuto degli atti di cui sopra, richiamando, sin d'ora, l'attenzione dei soggetti interessati in ordine all'**avvicinarsi del termine per la presentazione telematica della domanda di ammissione al beneficio, fissato, a pena di decadenza, al 7 maggio 2011.**

Soggetti ammessi al beneficio.

Per l'anno finanziario 2011 il 5 per mille è finalizzato:

- al sostegno del volontariato e delle ONLUS di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge n. 383/2000 e

delle associazioni e fondazioni che operano nei settori indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 460/1997;

- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale.

Termini.

Nei prospetti che seguono si riportano i termini previsti dal ripetuto DPCM 23 aprile 2010, aggiornati, ai sensi di legge, per l'esercizio finanziario 2011, riferibili agli enti del volontariato – in questa sede interessano particolarmente le ONLUS e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore dello sport dilettantistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 6) del citato d.lgs. n. 460/1997 – e alle associazioni sportive dilettantistiche.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche.	7 maggio 2011
Publicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte.	14 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.	20 maggio 2011
Publicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio.	25 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.	30 giugno 2011
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche.	31 dicembre 2011
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio.	15 marzo 2012
Publicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi.	31 marzo 2012
Le procedure d'iscrizione sono rese attive a partire dal 15 marzo 2011 dalle amministrazioni competenti ai sensi del DPCM 23 aprile 2010.	

La gestione della procedura d'iscrizione al riparto del 5 per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche è attribuita all'Agenzia delle Entrate.

La medesima Agenzia provvede anche alla predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.

La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.

I modelli per l'iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per l'esercizio finanziario 2011 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche.

a) Modalità d'iscrizione.

Ribadito che l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2011 è gestito dall'Agenzia delle Entrate, occorre aggiungere che i sodalizi interessati devono iscriversi in via telematica, entro il **7 maggio 2011**, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda può essere presentata direttamente dai sodalizi interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.

Nella domanda occorre prioritariamente indicare che essa viene presentata per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, inserire le informazioni relative alla denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente, nonché i dati identificativi, anagrafici e fiscali, del rappresentante legale sottoscrittore.

Nella sezione II del modello utilizzato, il rappresentante legale dell'associazione deve poi dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata, ovvero ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

- effettivo svolgimento, in via prevalente, di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

b) Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte.

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, le associazioni sportive dilettantistiche vengono inserite nell'apposito elenco, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il **14 maggio 2011**.

Qualora dal detto elenco emergano errori, il legale rappresentante dell'ente interessato o un suo delegato può rivolgersi alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, per chiederne la correzione, entro il **20 maggio 2011**.

Verificati gli errori denunciati, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare sul proprio sito una versione aggiornata dell'elenco entro il **25 maggio 2011**.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio è poi trasmessa al CONI, in quanto ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

c) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro aggiornato devono spedire, entro il **30 giugno 2011**, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata a.r., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, **all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata**, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. **Anche la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituisce causa di decadenza dal beneficio.**

La procedura telematica consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva già parzialmente precompilato con le informazioni fornite dall'interessato all'atto dell'iscrizione. Vanno, quindi, inserite le sole informazioni mancanti.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive provvede ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni entro il **31 dicembre 2011**.

B) CINQUE PER MILLE 2008 – PAGAMENTO CONTRIBUTI – SOLLECITO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

In ottemperanza all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, per l'anno finanziario 2008, la destinazione del 5 per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni sportive dilettantistiche, e secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 19 marzo 2008, che individua le Amministrazioni dello Stato deputate ad erogare i contributi determinati, l'Ufficio per lo Sport ha chiesto, con nota del 2 dicembre 2010, alle A.S.D. individuate con apposito elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate di acquisire i necessari elementi per provvedere al pagamento delle somme spettanti.

Poiché alla data del 10 febbraio 2010 risultano non pervenuti riscontri da parte di 206 associazioni sportive dilettantistiche, i soggetti interessati sono invitati ad inviare con urgenza quanto richiesto, al fine di consentire l'accreditamento delle somme spettanti nel più breve tempo possibile.

Le A.S.D. che intendano rifiutare il beneficio sono pregate di presentare formale rinuncia scritta, su carta intestata dell'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare i seguenti funzionari, ai recapiti di seguito indicati:

Marzio Iacopucci
Responsabile del procedimento
Tel. 06.6779.6439
Fax. 06.6779.6198
m.iacopucci@governo.it

Giacomo Bignani
Tel. 06.6779.6440
Fax. 06.6779.6198
g.bignani@governo.it